

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**"SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE s.r.l."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre maggio duemilaventidue alle ore diciannove e minuti dieci.

In Ciriè (TO) in un ufficio al piano primo dello stabile di via Trento 21/E nei locali della SIA srl.

Avanti a me dottoressa Elisabetta VINCELLI, Notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparsa la signora

- **OLIVETTI Celestina**, nata a Cantoira (TO) il 18 giugno 1963, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta in Ciriè (TO), Via Trento n. 21/D, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata denominata **"SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE s.r.l."** siglabile **"SIA s.r.l."**, con sede in Ciriè (TO), via Trento n. 21/D, capitale sociale euro 1.833.000,00 (unmilioneottocentotrentatremila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 08769960017, detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certa,

premette

- che è stata regolarmente convocata a' sensi di legge e di statuto l'assemblea dei soci della predetta società in prima convocazione per questo giorno e luogo alle ore diciotto e minuti trenta per la parte straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'Esercizio al 31/12/2021. Presentazione e approvazione.
2. Organo amministrativo. Nomina e determinazione dell'emolumento.
3. Comunicazioni del Presidente.

Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito mediante utilizzo di riserve disponibili ed adempimenti connessi e consequenziali.

CIO' PREMESSO

mi richiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea in oggetto limitatamente alla parte straordinaria

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 (dieci) dello statuto sociale lo stesso Presidente il quale

constatato:

- che per il Consiglio di Amministrazione oltre allo stesso Presidente, è presente il Consigliere Mauro Meotto e in modalità videoconferenza il Consigliere Guido Bill mentre hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Maria Costantino e Luca Casale;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco dott. Albino Bertino mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente dott.ssa Mariangela Brunero e il Sindaco dott.ssa Ida Elisa Ventola;
- che sono presenti o validamente rappresentati i soci votanti costituenti 84,80% (ottantaquattro virgola ottanta per cento) del capitale sociale e precisamente:
 - **COMUNE DI ALA DI STURA** titolare di una partecipazione di nominali euro 24.821,16 (ventiquattromilaottocentoventuno virgola sedici) in persona del Sindaco Mauro Garbano in videoconferenza;
 - **COMUNE DI BALANGERO** titolare di una partecipazione di nominali euro 54.714,07 (cinquantaquattromilasettecentoquattordici virgola zero sette) in persona del delegato Cianci Andrea;
 - **COMUNE DI CAFASSE** titolare di una partecipazione di nominali euro 60.544,57 (sessantamilacinquecentoquarantaquattro virgola cinquantasette) in persona del delegato Corona Luisella in videoconferenza;
 - **COMUNE DI CANTOIRA** titolare di una partecipazione di nominali euro 25.675,00 (venticinquemilaseicentoseptantacinque virgola zero zero) in persona di Vivenza Franca in videoconferenza;
 - **COMUNE DI CERES** titolare di una partecipazione di nominali euro 31.301,43 (trentunomilatrecentouno virgola quarantatré) in persona di Eboli Davide in videoconferenza;
 - **COMUNE DI CHIALAMBERTO** titolare di una partecipazione di nominali euro 23.260,10 (ventitremiladuecentosessanta virgola dieci) in persona di Bonadé Bottino Adriano in videoconferenza;
 - **COMUNE DI CIRIE'** titolare di una partecipazione di nominali euro 234.060,01 (duecentotrentaquattromilasessanta virgola zero uno) in persona di DEVIETTI GOGGIA Loredana in videoconferenza;
 - **COMUNE DI COASSOLO TORINESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 36.995,16 (trentaseimilanovecentonovantacinque virgola sedici) in persona di BONINO Guido in videoconferenza;
 - **COMUNE DI CORIO** titolare di una partecipazione di nominali euro 57.277,66 (cinquantasettemiladuecentosettantasette virgola sessantasei) in persona di Costa Frola Maria Susanna;
 - **COMUNE DI FIANO** titolare di una partecipazione di nominali euro 50.310,42 (cinquantamilatrecentodieci virgola

quarantadue) in persona di Castagno Aldo in videoconferenza;

- **COMUNE DI GERMAGNANO** titolare di una partecipazione di nominali euro 34.217,66

(trentaquattromiladuecentodiciassette virgola sessantasei) in persona di Mantini Mirella in videoconferenza;

- **COMUNE DI GIOVETTO** titolare di una partecipazione di nominali euro 53.698,15 (cinquantatremilaseicentonovantotto virgola quindici) in persona di Fabbro Marco;

- **COMUNE DI GROSSO** titolare di una partecipazione di nominali euro 30.944,79 (trentamilanovecentoquarantaquattro virgola settantanove) in persona di Spingore Lorenzo;

- **COMUNE DI LANZO TORINESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 79.412,77 (settantanovemilaquattrocentododici virgola settantasette) in persona di Gisolo Paolo in videoconferenza;

- **COMUNE DI MATHI** titolare di una partecipazione di nominali euro 66.024,26 (sessantaseimilaventiquattro virgola ventisei) in persona di Vottero Viutrella Danilo in videoconferenza;

- **COMUNE DI MONASTERO DI LANZO** titolare di una partecipazione di nominali euro 23.806,33 (ventitremilaottocentosei virgola trentatré) in persona di Togliatti Gianluca in videoconferenza;

- **COMUNE DI NOLE** titolare di una partecipazione di nominali euro 96.251,07 (novantaseimiladuecentocinquantuno virgola zero sette) in persona di Bertino Luca in videoconferenza;

- **COMUNE DI PESSINETTO** titolare di una partecipazione di nominali euro 26.378,07 (ventiseimilatrecentosettantotto virgola zero sette) in persona di Togliatti Gianluca in videoconferenza;

- **COMUNE DI ROBASSOMERO** titolare di una partecipazione di nominali euro 53.864,49 (cinquantatremilaottocentosessantaquattro virgola quarantanove) in persona di Mancani Rosalia in videoconferenza;

- **COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 62.188,73 (sessantaduemilacentottantotto virgola settantatré) in persona di Papurello Ugo;

- **COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO** titolare di una partecipazione di nominali euro 73.239,73 (settantatremiladuecentotrentanove virgola settantatré) in persona di Ferron Diego in videoconferenza;

- **COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 119.566,36 (centodiciannovemilacinquecentosessantasei virgola trentasei) in persona di Rigodanza Daniela in videoconferenza;

- **COMUNE DI VAL DELLA TORRE** titolare di una partecipazione di nominali euro 62.588,34

(sessantaduemilacinquecentottantotto virgola trentaquattro)

in persona di Nonnato Alessandro in videoconferenza;

- **COMUNE DI VALLO TORINESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 28.132,60 (ventottomilacentotrentadue virgola sessanta) in persona di Bergero Graziano in videoconferenza;
- **COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE** titolare di una partecipazione di nominali euro 31.706,88 (trentunomilasettecentosei virgola ottantotto) in persona di Chiara Laura in videoconferenza;
- **COMUNE DI VIU'** titolare di una partecipazione di nominali euro 32.632,27 (trentaduemilaseicentotrentadue virgola ventisette) in persona di Mairano Daniela in videoconferenza;
- **COMUNE DI FRONT** titolare di una partecipazione di nominali euro 38.715,01 (trentottomilasettecentoquindici virgola zero uno) in persona di Baima Ornella in videoconferenza;
- **COMUNE DI GROSCAVALLO** titolare di una partecipazione di nominali euro 21.636,02 (ventunomilaseicentotrentasei virgola zero due) in persona di Giacomelli Giuseppe in videoconferenza;
- **COMUNE DI BALME** titolare di una partecipazione di nominali euro 20.376,61 (ventimilatrecentosettantasei virgola sessantuno) in persona di Castagneri Gianni;

- che tutte le deleghe previa constatazione di regolarità vengano passate agli atti sociali;

dato atto

- dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

- che la Parte Ordinaria è stata trattata con separata verbalizzazione;

- che ai sensi dell'art. 11.2 del vigente statuto sociale l'assemblea avente ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

Aperta la seduta, il Presidente evidenzia l'opportunità per la società di esporre un capitale sociale più coerente con l'effettiva patrimonializzazione e propone pertanto di aumentare in via gratuita il capitale sociale da euro 1.833.000,00 (unmilioneottocentotrentatremila virgola zero zero) ad euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) e così di euro 1.167.000,00 (unmilionecentosessantasettemila virgola zero zero), nonché di procedere ad un aumento della Riserva Legale da euro 437.263,96 (quattrocentotrentasettemiladuecentosessantatré virgola

novantasei) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) obbligatorio del capitale dopo l'aumento, mediante integrale utilizzo di riserve "utili portati a nuovo" che dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 avvenuta in data odierna ammonta ad euro 2.026.222,95 (duemilioneventiseimiladuecentoventidue virgola novantacinque).

Il Presidente attesta inoltre che l'attuale capitale sociale di euro 1.833.000,00 (unmilioneottocentotrentatremila virgola zero zero) è interamente versato e che la riserva sopra menzionata è tuttora esistente e disponibile per l'importo indicato non sussistendo perdite.

Prende a questo punto la parola, a nome del Collegio Sindacale, il dottor Albino Bertino il quale esprime parere favorevole in merito alla proposta osservando che non sussistono rilievi di alcun tipo alla presente delibera per quanto di competenza del Collegio.

L'assemblea, preso atto delle proposte del Presidente, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale dopo esauriente discussione, all'unanimità, per voto verbalmente espresso dal 84,80% (ottantaquattro virgola ottanta per cento) del capitale sociale

DELIBERA

1) Di aumentare in via gratuita il capitale sociale da euro 1.833.000,00 (unmilioneottocentotrentatremila virgola zero zero) ad euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) e così di euro 1.167.000,00 (unmilionecentosessantasettemila virgola zero zero) mediante integrale prelievo della riserva "utili portati a nuovo" che viene pertanto ridotta ad euro 859.222,95 (ottocentocinquantanovemiladuecentoventidue virgola novantacinque).

2) Di aumentare, con decorrenza dalla data in cui avrà effetto l'aumento del capitale sociale sopra deliberato, la Riserva Legale, da euro 437.263,96 (quattrocentotrentasettemiladuecentosessantatré virgola novantasei) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), mediante prelievo dalla riserva "utili portati a nuovo" che viene pertanto ridotta ad euro 696.486,91 (seicentonovantaseimilaquattrocentottantasei virgola novantuno).

3) Di dare atto che l'aumento di capitale sopra deliberato spetta ai soci in proporzione alle rispettive attuali partecipazioni sociali.

Il Presidente attesta che il capitale sociale viene ad essere pertanto di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) interamente versato.

Ripresi i lavori l'assemblea all'unanimità per voto verbalmente espresso dal 84,80% (ottantaquattro virgola ottanta per cento) del capitale sociale

DELIBERA

- Di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale approvandone il seguente nuovo testo:

Articolo 6. Capitale sociale.

Il capitale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.".

Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

Il Presidente mi chiede infine dare atto che, a seguito della modifica come sopra deliberata, il testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale sarà quello che, visto e firmato dal comparente e da me notaio, dispensatamene la lettura dal comparente stesso si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendovi più nulla da deliberare e non avendo più nessuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto, ricevo questo atto quale leggo alla comparente che lo approva e con me in conferma si sottoscrive, alle ore diciannove e minuti trenta.

Scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di fiducia il presente atto occupa di cinque fogli facciate sedici.

IN ORIGINALE FIRMATO:

OLIVETTI CELESTINA

ELISABETTA VINCELLI NOTAIO

Allegato "A" al n. 5396 di raccolta

STATUTO SOCIETÀ SIA s.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE-NATURA - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Articolo 1. Denominazione. Natura.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata *SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE s.r.l.*, siglabile, con o senza segni di interpunzione, *SIA s.r.l.*

1.2. La Società è costituita quale "società *in house* soggetta a controllo analogo congiunto" ai sensi delle vigenti norme europee e nazionali, e segnatamente degli artt. 2. comma 1) lettera o) e 16 del D. Lgs 175/2016 nonché dell'art. 5 del D. Lgs 50/2016; tale complesso normativo di riferimento verrà richiamato nel prosieguo del presente Statuto anche sinteticamente come "norme sulle società *in house*".

1.3. Il capitale sociale può essere detenuto solamente da enti pubblici locali e territoriali.

1.4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti

affidati alla stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente, anche mediante loro articolazioni e forme associative. Si intende svolta a favore degli Enti soci anche l'attività svolta direttamente o indirettamente nei confronti degli utenti nell'ambito territoriale di riferimento degli Enti soci stessi.

1.5. La Società è soggetta al controllo previsto dalle "norme sulle società in house"

Articolo 2. Sede.

La società ha sede legale in Ciriè (TO).

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con decisione dell'Organo Amministrativo, da comunicarsi al Registro delle Imprese da chi abbia la rappresentanza sociale.

La società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo ratificata dai soci nella prima Assemblea Ordinaria successiva, può istituire, trasferire o sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, compatibilmente con la sua natura così come indicata al precedente articolo 1.2 del presente statuto.

Articolo 3. Durata.

La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta con facoltà di proroga per decisione dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

Articolo 4. Soci. Domicilio.

4.1. Il domicilio dei soci cui sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto è quello che risulta dal Registro delle imprese.

4.2 La società, per delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire un libro in cui annotare tutte quelle informazioni utili alla società, o anche solo opportune, e che non risultino dal Registro delle imprese.

5. Oggetto.

La società ha per oggetto le attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale senza vincoli di territorialità, salvo quelli discendenti dalle "norme sulle società in house"

La società potrà, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere i servizi di gestione dei rifiuti consistenti:

a) nella realizzazione, conduzione e gestione di ogni impianto tecnologico di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discariche, e nella realizzazione e gestione delle strutture

al servizio della raccolta differenziata;

b) nello svolgimento di attività di raccolta, raccolta differenziata, trattamento, commercializzazione e smaltimento completo di rifiuti;

c) nello svolgimento di ogni altra attività configurante gestione integrata di rifiuti;

d) nella esecuzione di servizi strumentali e accessori alle attività ricomprese nella generale materia di gestione di rifiuti.

Restano fermi, in ogni caso, i divieti e le incompatibilità previsti dalla normativa statale e regionale vigente od eventualmente successivamente assunta.

Entro limiti di legge, con particolare riferimento alle "norme sulle società in house" la Società potrà svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale, sia in via diretta che indiretta, a favore di soggetti pubblici come privati, in regime di concessione come di appalto o di affidamento diretto in applicazione delle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali e di conduzione dei connessi impianti, reti, infrastrutture e dotazioni patrimoniali, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dall'ordinamento vigente.

Nel rispetto delle medesime norme vigenti in materia, ed in particolare delle "norme sulle società in house" , la società potrà partecipare, in forma singola come associata, a qualsiasi procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali o personali anche a terzi non soci, l'acquisto di partecipazioni in società di scopo inerente le attività di gestione dei rifiuti previste dal Decreto Ronchi 5 febbraio 1997. n. 22 con espressa esclusione dell'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico. E', in ogni caso, escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui al d.lgs. 58/1998 e la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993.

La società potrà nondimeno emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. La competenza a decidere l'emissione spetterà all'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 6. Capitale sociale.

Il capitale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero

zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera assembleare dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro dieci giorni dalla delibera dei soci.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

La società può chiedere finanziamenti ai soci in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia, anche infruttiferi di interessi.

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza restituzione delle somme versate a copertura delle perdite.

Articolo 7. Trasferimento della partecipazione, prelazione, gradimento.

In caso di trasferimento della partecipazione a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione deve prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la

totalità della partecipazione offerta in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la quota sarà divisa ed alienata in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto *infra* disposto in materia di gradimento e comunque esclusivamente a favore di soggetto che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 4.1. del presente statuto. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento della partecipazione a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso di una quota del capitale sociale maggiore del 75% (settantacinque per cento).

A tal fine, il socio che intende alienare la propria partecipazione comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro trenta giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito, ovvero gli altri soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno possedute, dovranno acquistare la partecipazione al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 26 del presente statuto.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione della partecipazione può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle quote della società di nuova emissione.

TITOLO III

ORGANI - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 8. Organi.

Sono organi necessari della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo.

Sono organi eventuali della società:

c) l'Organo di controllo, salvo i casi in cui la sua costituzione è obbligatoria per legge.

Articolo 9. Assemblea dei Soci. Competenze specifiche.

9.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio e distribuire gli utili;
- determinare la durata della carica, se diversa da quella ordinariamente prevista dal presente statuto, la forma (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) ed il numero degli amministratori componenti l'organo amministrativo, nel numero compreso fra il minimo ed il massimo previsto dal presente statuto o dalle norme di legge in materia di società partecipate da enti pubblici locali e dalle "norme sulle società in house";
- nominare e revocare o deliberare in merito alla decadenza dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori;
- deliberare la costituzione dell'Organo di controllo;
- nominare e revocare o deliberare in merito alla decadenza dei componenti l'Organo di controllo, se costituito;
- determinare il compenso degli amministratori e dei componenti l'Organo di controllo, se non è stabilito dallo statuto;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti l'Organo di controllo;
- deliberare in ordine ai regolamenti societari;
- deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo;
- assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

9.2. Fermi restando i poteri altrimenti previsti in capo agli enti locali soci affidatari del servizio o dei servizi rientranti nell'oggetto sociale, sono rimesse all'assemblea le seguenti competenze, anche al fine di assicurare l'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo previsto dalle "norme sulle società in house".

- approvazione dei budget di esercizio annuali e dei piani degli investimenti pluriennali e annuali predisposti dall'Organo Amministrativo da approvarsi annualmente entro il trentun dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tali documenti previsionali devono contenere anche elementi ed obiettivi di carattere qualitativo relativamente alle modalità di erogazione dei servizi, e

verranno sottoposti a verifica e revisione in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e/o dei preventivi per gli anni successivi;- approvare l'organigramma funzionale del personale e le sue modificazioni, unitamente al budget dell'esercizio;

- approvazione della nomina di eventuali direttori;
- autorizzazione degli atti di gestione non ricompresi nei detti budget d'esercizio e piani degli investimenti, sia qualora di importo unitario (iva ed altre imposte escluse) superiore al 5% (cinque per cento) del valore dei ricavi della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, sia qualora di valore cumulativo con riferimento ad un esercizio superiore al 10% (dieci) del valore dei ricavi della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato; per contratti o altri rapporti di durata pluriennale il limite si intende riferito alla quota di competenza di ciascun esercizio;
- autorizzazione di ogni atto di gestione dal quale possa potenzialmente derivare pregiudizio sull'affidamento dei servizi sulla base delle previsioni delle "norme sulle società in house- approvazione di scorporo di rami d'azienda e operazioni similari a favore di società o enti;
- acquisto alienazione e altre operazioni inerenti partecipazioni in società ed enti;
- assunzione di deliberazioni in Assemblee straordinarie (o con contenuto di carattere straordinario) in società ed enti partecipati;
- assunzione di deliberazioni in Assemblee di società ed enti aventi quali oggetti la nomina di organi di amministrazione e di controllo nelle stesse o approvazione di bilanci riportanti perdite superiori al quinto del capitale sociale.

Articolo 10. Assemblea, convocazione e funzionamento.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, nel caso previsto dall'articolo 21.2 del presente statuto nonché negli altri casi previsti dalla legge, dall'Organo di controllo, ordinariamente nel Comune ove la società ha sede; può essere convocata, altresì, nel territorio di ogni Ente Locale socio.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno otto giorni in via privilegiata a mezzo di posta elettronica certificata, in subordine con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

In ogni caso, l'assemblea si intende validamente costituita, anche senza formale convocazione, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed i componenti l'Organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo; è in facoltà del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico prorogare tale termine fino a centoottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro il trentun dicembre dell'esercizio precedente per l'approvazione del budget per l'esercizio successivo e con cadenze semestrali per rendicontare sull'andamento della gestione.

L'assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e comunque in ogni caso previsto dalla legge.

L'assemblea è altresì convocata entro trenta giorni ogni qualvolta ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico un numero di soci che nel complesso rappresenti almeno un decimo del capitale sociale; in tal caso la richiesta deve indicare gli argomenti da portare alla trattazione.

I soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale intervenuto in assemblea possono richiederne il rinvio, entro un termine non superiore a dieci giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti portati alla trattazione.

Ciascun socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare all'assemblea da altra persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e dei voti espressi per corrispondenza ed in generale il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o da persona nominata dai soci presenti.

E' altresì possibile tenere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tramite teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere in grado di identificare ogni altro partecipante all'assemblea;
- la persona incaricata di redigere il verbale di assemblea sia in grado di accertare lo svolgimento della discussione ed il risultato della stessa;
- sia consentito a ciascuno dei presenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- l'avviso di convocazione dell'assemblea abbia previsto che la stessa possa essere tenuta tramite tele o videoconferenza. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il socio moroso nell'esecuzione del conferimento non può, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, partecipare all'assemblea.

Articolo 11. Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea. Quorum deliberativi. Particolari quorum deliberativi. Nomina dell'Organo Amministrativo. Nomina dell'Organo di controllo.

11.1. Si considerano presenti tutti i soci che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

11.2. L'assemblea in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le deliberazioni aventi ad oggetto:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione sugli aumenti di capitale;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

per le quali è comunque necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

11.3. L'assemblea delibera:

- per le deliberazioni per le quali sia previsto il quorum costitutivo superiore al 75% del capitale, con un numero di voti superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione;
- per le deliberazioni inerenti la nomina dell'Organo

Amministrativo e dell'Organo di controllo secondo quanto

previsto ai successivi punti 11.4 e 11.5;

- per le altre deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

11.4. La nomina dell'Organo Amministrativo, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, al fine di garantire il rispetto delle "norme per le società in house", avverrà come segue:

a) *salvo diverse e cogenti disposizioni legislative, viene individuata come modalità ordinaria la nomina di un Organo Amministrativo composto da 5 componenti, al fine di garantire il migliore rispetto dei requisiti del controllo analogo congiunto; la deliberazione di nomina di Organo Amministrativo composto da un numero diverso di consiglieri andrà adeguatamente motivata;*

b) quorum costitutivo

- l'assemblea, sia in prima convocazione che nelle eventuali successive convocazioni è comunque sempre regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

c) quorum deliberativo e modalità di deliberazione

- in caso di Amministratore Unico - ove ciò non confligga con le "norme sulle società in house" -o di Consiglio di Amministrazione per il quale si rendano applicabili i commi 4) o 5) dell'art. 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, o altre particolari modalità previste da successive normative, o comunque di Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio e del suo Presidente avverrà con un numero di voti superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, senza tenere conto delle astensioni;

- in caso venga scelto l'Organo Amministrativo - ove ciò non confligga con le "norme sulle società in house" - nella forma dell'Amministratore Unico, l'Assemblea provvederà contestualmente, con le medesime maggioranze previste per la nomina, alla definizione di adeguati organi e meccanismi di rapporto fra l'Amministratore Unico e i soci, anche ai fini della garanzia del controllo analogo da parte dei medesimi;

- in caso di Consiglio di Amministrazione, la nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle quote possedute per una sola lista.

Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, (nel prosieguo "lista uno"), nel caso di presenza di una seconda lista che abbia ottenuto voti, sarà tratta la maggioranza dei consiglieri; dalla seconda lista, (nel

prosieguo "lista due") saranno tratti i restanti

consiglieri. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione; *esclusivamente in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, verrà applicato il seguente meccanismo nella scelta dei due membri "di minoranza": qualora il totale dei voti ottenuti dalla seconda lista sia inferiore al doppio dei voti ottenuti dalla successiva (terza) lista, solo il primo candidato della seconda lista diventerà amministratore, mentre il secondo candidato della seconda lista verrà sostituito dal primo candidato della successiva (terza) lista.*

In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione (con qualunque numero di componenti) sarà tratto da quella lista.

La nomina del Consiglio di Amministrazione sarà ritenuta valida solo nel caso in cui una delle due liste (lista uno o lista due) ottenga il voto favorevole del rappresentante del Comune socio nel territorio del quale è ubicato l'impianto di discarica nel quale vengono conferiti in prevalenza i rifiuti provenienti dagli altri Comuni soci; qualora il voto favorevole del Comune di cui sopra sia attribuito alla "lista uno", la "lista due" corrisponderà alla seconda per numero di voti; qualora invece il voto favorevole del Comune di cui sopra sia attribuito ad altra lista (diversa dalla "lista uno"), tale diversa lista diventerà la "lista due", a prescindere dal numero di voti ottenuti; qualora il Comune di cui sopra non esprima il proprio voto per alcuna lista o per il caso di seconda convocazione, ove alla seduta risulti assente il rappresentante del Comune di cui sopra, la nomina sarà ritenuta comunque valida, con la determinazione della "lista uno" e della "lista due" esclusivamente in base ai voti ottenuti.

Il Presidente verrà nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale

In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.

Le modalità operative di presentazione delle liste e di svolgimento delle operazioni di voto, nel rispetto di quanto sopra esplicitato, saranno stabilite di volta in volta dall'Assemblea, a maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

11.5 Per quanto concerne la nomina dell'Organo di controllo, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle quote possedute per una sola lista. Nel

caso in cui venga nominato un organo di controllo

collegiale, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti il Presidente dell'Organo di controllo, un membro effettivo ed un membro supplente, dalla seconda lista un membro effettivo ed un supplente.

In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Organo di controllo (membri effettivi e supplenti) sarà tratto da quella lista.

colo 12. Decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci che non debbono essere rimesse all'assemblea sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che dai documenti sottoscritti risulti l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere compiuti anche per fax.

Al fine dell'adozione delle decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, informa tutti i soci della decisione sottoposta alla loro approvazione, accordando loro un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'informativa per esprimere il loro consenso o dissenso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per fax.

Le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il consenso di soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale in virtù del quale è stato espresso il consenso o il dissenso, pertanto senza tenere conto delle astensioni dalla manifestazione del consenso o del dissenso.

Le decisioni nelle materie di cui all'articolo 9.1 del presente statuto nonché nel caso previsto dall'articolo 2482 bis del codice civile sono sempre adottate mediante deliberazione dell'assemblea.

Le decisioni dei soci sono parimenti adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Il socio moroso nell'esecuzione del conferimento non può, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 13. Registrazione e verbalizzazione.

Le decisioni dei soci devono constare dal libro delle decisioni dei soci nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni non rimesse all'assemblea.

Nei casi di delibera assembleare il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o

quando lo richieda la maggioranza dei soci presenti o l'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14. Competenze dell'organo amministrativo.

14.1. La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto ed in diretto adempimento ed esecuzione delle decisioni dei soci, ai sensi degli articoli 9.1 e 9.2 del presente statuto, delle disposizioni degli eventuali regolamenti societari e salvi gli ulteriori poteri riconosciuti agli stessi in qualità di enti pubblici locali affidatari - diretti o indiretti, anche a mezzo di organismi sovracomunali - del servizio o dei servizi, comunque conformando le proprie decisioni e la propria condotta anche al fine di assicurare l'effettivo esercizio del controllo prescritto dalle "norme sulle società in house" Anche a tal fine l'Organo Amministrativo provvede ad inviare tempestivamente a tutti i soci i verbali portanti le proprie deliberazioni o determinazioni.

In ogni caso resta ferma la diretta responsabilità dell'Organo amministrativo per le decisioni assunte.

14.2. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge e comunque nei limiti determinati dai soci.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea e all'Amministratore delegato.

Non possono essere attribuite, anche per garantire il rispetto delle "norme sulle società in house", agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- le proposte di piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società

controllate o collegate;

- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;

- comunque l'adozione di tutte le decisioni ricomprese nelle materie di cui al precedente articolo 9.2 del presente statuto.

Spetta sempre alla competenza del consiglio di amministrazione la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile.

14.3. L'Organo Amministrativo potrà pure nominare e revocare direttori, previa approvazione preventiva dei soci ai sensi del precedente articolo 9.2 del presente statuto, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nei limiti di competenza previsti per gli organi delegati dal precedente articolo 14.2.

Per il conseguimento dei propri fini la società può avvalersi anche del personale, degli uffici e delle strutture del socio previa stipulazione con lo stesso di apposito contratto.

Articolo 15. Organo amministrativo e sua composizione.

Incompatibilità. Responsabilità.

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico-ove ciò non confligga con il rispetto delle "norme sulle società in house"- oppure da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri, secondo la relativa deliberazione dell'assemblea e salve le disposizioni portate da norme speciali in materia di società partecipate da enti pubblici locali, che dovranno essere eletti dai soci anche fra terzi non soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'anticipata cessazione dalla carica può intervenire per dimissioni, decadenza per intervenuta incompatibilità o revoca deliberata dall'assemblea, oltre gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di Organo Amministrativo collegiale, qualora venga a mancare uno o più degli amministratori, alla loro sostituzione si provvede nella prima assemblea utile successiva; i consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono venuti a far parte.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si

intenderà decaduto e dovranno tosto essere sottoposti all'approvazione dei soci gli opportuni adempimenti.

15.2. Gli amministratori non possono esercitare imprese né essere soci o amministratori di società in concorrenza con quella della società.

Le altre cause di decadenza, incompatibilità, ineleggibilità, cessazione, sostituzione, revoca sono disciplinate dalla legge.

15.3. La responsabilità degli amministratori è regolata dalla legge.

15.4. Le modalità di nomina dell'organo amministrativo - non in forma di amministratore unico - devono comunque garantire, quale risultato finale - il rispetto della normativa di tempo in tempo vigente sulle quote di genere.

Articolo 16. Funzionamento dell'Organo Amministrativo in forma di consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o inadempimento. Potrà altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio si raduna nella sede della società o altrove in Provincia di Torino tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con modalità tali da garantire il ricevimento da parte dei consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza almeno un giorno prima a ciascuno dei membri del Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e, se nominati, tutti i membri dell'Organo di controllo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17. Decisioni su consultazione o consenso scritto.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere compiuti anche per fax.

Al fine dell'adozione delle decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa tutti gli amministratori della decisione sottoposta alla loro approvazione, accordando loro un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'informativa per esprimere il loro consenso o dissenso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per fax.

Le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

In ogni caso le decisioni degli amministratori devono risultare dal libro delle decisioni degli amministratori di cui all'articolo 2478 del codice civile.

Devono inoltre risultare da specifico libro tenuto secondo le disposizioni regolanti la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione le decisioni e le determinazioni dell'Amministratore Unico.

Articolo 18. Rappresentanza sociale.

La rappresentanza della società, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dichiarata, al Vice Presidente, ove nominato, o all'Amministratore Unico, ove nominato.

La rappresentanza della società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'Organo Amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 19. Compensi e rimborsi spese.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, esclusivamente nel caso in cui non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere dell'Organo di controllo, ove costituito.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - CONTROLLO DEI SOCI

Articolo 20. Organo di controllo.

L'assemblea dei soci può istituire un Organo di controllo anche collegiale.

La costituzione è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei membri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.

I membri dell'Organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa.

L'Organo di controllo esercita il controllo contabile; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei membri; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di controllo si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai membri dell'Organo di controllo compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

Le modalità di nomina dell'Organo di controllo - qualora non in forma monocratica - devono comunque garantire, quale risultato finale - il rispetto della normativa di tempo in tempo vigente sulle quote di genere.

Articolo 21. Controllo dei Soci. Denuncia dei soci all'Organo di controllo

21.1. Tutti i soci hanno diritto- anche nell'esercizio eventuale delle forme di controllo ex post ove previste dalle "norme sulle società in house" - di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari

sociali e di consultare ed acquisire i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione fermi restando gli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni e documentazioni così acquisite.

Ciascuno dei soci ha diritto di essere udito personalmente dall'Organo amministrativo e facoltà di presentare in forma scritta all'Organo amministrativo medesimo osservazioni e proposte aventi specificamente ad oggetto lo svolgimento del servizio pubblico affidato alla società medesima. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di valutarle esplicitamente, assumendo eventualmente le decisioni conseguenti e comunque formulando una risposta scritta e motivata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

21.2. Ogni socio ha facoltà di denunciare in forma scritta i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo; quest'ultimo, sentito l'Organo amministrativo, deve esplicitamente tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è svolta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, l'Organo di controllo deve indagare senza indugio sui fatti lamentati e presentare le sue conclusioni all'Assemblea, convocando la medesima immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Articolo 22. Comitato per il Controllo Analogo Congiunto.

22.1 Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della società in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, i Soci della Società esercitano sulle attività della stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in forma congiunta, attraverso le determinazioni assembleari sugli indirizzi strategici e su quelli generali della gestione delle attività. Il controllo è di norma effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo contestuale) - verifica (controllo finale).

22.2 Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per favorire l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge è istituito un "Comitato per il Controllo Analogo Congiunto", composto da tanti membri quanti sono i soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato. Detto Comitato ha compiti di orientamento su specifiche aree tematiche, con l'obiettivo di favorire la programmazione e lo svolgimento delle attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Esso, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci

stessi.

22.3 Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate, richiedendo all'Organo Amministrativo, ove necessario, la convocazione del Comitato;

22.4 Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 23. Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione di un inventario e redige il bilancio a norma di legge.

Articolo 24. Utili.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono attribuiti alle quote, salvo che i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 25. Pagamento dei dividendi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

Articolo 26. Prescrizione dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

RECESSO DEL SOCIO - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 27. Recesso.

Ogni socio ha diritto di recedere dalla società qualora, per qualsiasi ragione, cessi il rapporto di prestazione di tutti i servizi affidati in forma diretta alla società.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione in forma scritta inviata entro centottanta giorni dalla data di intervenuta efficacia della condizione di cui al comma precedente.

Restano salvi gli altri casi di recesso previsti dall'art. 2473 del codice civile.

La liquidazione della partecipazione avverrà secondo quanto previsto dal medesimo articolo del codice civile, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 27 del presente statuto in materia di impianti e beni strumentali conferiti direttamente dal socio.

Articolo 28. Scioglimento. Liquidazione.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società. i soci determineranno le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo almeno i seguenti criteri:

- a) impianti e beni strumentali conferiti dal singolo ente locale, ovvero dagli enti locali partecipanti in forma associata, saranno riassegnati allo stesso socio, in via comunque subordinata rispetto alle esigenze della chiusura in bonis della liquidazione della società;
- b) l'assemblea determinerà i criteri e le modalità di liquidazione in relazione ad ogni altro bene, fermi restando i vincoli di legge.

RINVIO

Articolo 29. Rinvio.

Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

OLIVETTI CELESTINA

ELISABETTA VINCELLI NOTAIO

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Torino, 27 maggio 2022

